



**COMUNE di CAMPI BISENZIO**  
**CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI  
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

**APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 7 del 18.01.2018**

## INDICE

- Art. 1      Compiti della Commissione
- Art. 2      Locali e impianti esclusi dal campo di attività della Commissione
- Art.. 3     Nomina e composizione
- Art.. 4     Segreteria della Commissione
- Art.. 5     Convocazione della Commissione
- Art. 6      Riunione della Commissione
- Art.. 7     Espressione del parere
- Art.. 8     Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone
- Art.. 9     Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente senza modifiche
- Art.. 10    Cambio di gestione dei locali ed impianti di pubblico spettacolo
- Art. 11     Controlli successivi al parere di idoneità
- Art. 12     Documentazione tecnica
- Art. 13     Spese di funzionamento
- Art. 14     Norme finali

## **Art. 1**   **Compiti della Commissione**

**1.1** La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito "Commissione") prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto n. 635/1940 (di seguito "Regolamento T.U.L.P.S.") verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- a. teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
- b. auditori e sale convegni (*quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento*) con capienza fino a 5000 persone;
- c. locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
- d. sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
- e. teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;
- f. circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- g. luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- h. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
- i. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
- j. circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;
- k. locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
- l. sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
- m. impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
- n. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.

**1.2** In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:

- a. esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b. verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c. accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d. controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

L'attività di cui alla sopra indicata lettera a) è un'attività di controllo preventivo (c.d. "esame progetto") e consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

Le attività di cui alle lettere b) e c) si concretizzano in una verifica in loco (*sopralluogo*), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti. In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.

L'attività di cui alla lettera d) consiste in una verifica ex post presso la struttura (*controllo successivo*), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.

**1.3** La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:

- accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.

Per l'espressione di tale parere, la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

**a)** verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, come indicata dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., sottoscritta da tecnico abilitato o munita di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;

**b)** identifica l'attività rispetto alla documentazione allegata all'istanza di registrazione, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo redatto da tecnico abilitato o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

La Commissione può, comunque, disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.

Per i "teatri viaggianti", per i "circhi equestri e ginnastici", per le "esibizioni auto-moto acrobatiche" di cui alle Sezioni III, IV, V dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è reso in base alla sola verifica della documentazione allegata all'istanza di registrazione.

Per le "piccole attrazioni", i "balli a palchetto", i "teatri di burattini (o marionette)", le "arene ginnastiche" di cui alle Sezioni I, II, III e IV dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza ai requisiti previsti dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i. della documentazione allegata all'istanza.

L'attrazione, nei casi previsti, deve essere posta a disposizione della Commissione, da parte del richiedente, allestita e funzionante.

Nel caso in cui l'attrazione appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale, il parere della Commissione integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria ai fini della iscrizione nell'elenco ministeriale.

(L'elenco ministeriale dello spettacolo viaggiante può essere visionato sul sito [www.spettacolodalvivo.beniculturali.it](http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it), nella Sezione Circhi e Spettacolo viaggiante).

**1.4** Alla Commissione spetta, infine, stabilire l'entità del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, in conformità alle disposizioni del D.M.I. 22/02/96, n. 261.

**1.5** La Commissione, nei casi di cui sopra, esprime un parere obbligatorio e vincolante.

## **Art. 2** Locali e impianti esclusi dal campo di attività della Commissione

**2.1** Non rientrano nella competenza della Commissione i controlli dei seguenti locali ed impianti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (art. 142 Regolamento T.U.L.P.S.):

**a)** locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;

**b)** parchi di divertimento (art. 2, lett. d) del D.M.I. 18/05/2007 e s.m.i.) e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

**2.2** Sono, inoltre, esclusi dal campo di attività della Commissione:

**a)** luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc...) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

In questi casi vanno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M.I. del 19 agosto 1996 e s.m.i. - Titolo IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

**b)** luoghi all'aperto ove sono installate sedie per assistere a spettacoli in numero non superiore a 100, sempre che non vengano allestite altre strutture per lo stazionamento del pubblico o strutture per il suo contenimento e a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, se installate, siano posizionate in aree non accessibili al pubblico. Le sedie devono essere distribuite come indicato nel Titolo III<sup>A</sup> del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i.;

**c)** singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, a condizione che non ne vengano installate più di tre nella stessa area (art. 33, comma 1 del regolamento comunale dello spettacolo viaggiante).

In tali casi, prima della messa in esercizio delle attrazioni, deve essere consegnata al Comune la dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i.;

**d)** locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

**e)** circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

**f)** pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso il karaoke, a condizione che:

- l'intrattenimento musicale non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non preveda la partecipazione di singoli esecutori o complessi musicali di fama;
- non vengano svolti intrattenimenti danzanti né spettacoli di arte varia;
- non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (palchi, allestimenti scenici, approntamento di apposite sale o zone con sedie disposte a platea o in circolo, ecc...);
- non vi sia pagamento del biglietto di ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- la capienza e l'afflusso non sia superiore a cento persone;
- non sia effettuata una pubblicità dell'esercizio tale da evincere che l'attività musicale è principale anziché accessoria a quella di somministrazione;

**g)** pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come ad esempio esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che sia rispettato quanto previsto nella precedente lettera f);

**h)** pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

**i)** fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);

**l)** impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

**m)** piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private).

**2.3** Tutte le elencazioni di cui ai precedenti paragrafi hanno carattere esemplificativo.

### **Art. 3** Nomina e composizione

**3.1** La Commissione é nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni. Venuta a scadenza, qualora non si sia proceduto al suo rinnovo, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova.

**3.2** Essa è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- d) Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) Esperto in materie elettrotecniche.

Possono essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica. Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M.I. 18 marzo 1996 e s.m.i., alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, il Presidente del CONI o un suo delegato.

**3.3** Su richiesta specifica la Commissione può ospitare un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata professionalità, i cui pareri non sono tuttavia vincolanti.

**3.4** Per ogni componente la Commissione sono previsti almeno due supplenti. I supplenti partecipano alle riunioni solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

### **Art. 4** Segreteria della Commissione

**4.1** Alle riunioni della Commissione (sedute e sopralluoghi) partecipa un segretario, da individuarsi tra i dipendenti assegnati al Servizio Commercio e Sviluppo Economico, il quale svolge i seguenti compiti:

- fornisce le informazioni di base ai richiedenti;
- controlla la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata e richiede le eventuali necessarie integrazioni, senza che ciò costituisca pregiudizio per le successive ulteriori richieste di documentazione e chiarimenti da parte della Commissione stessa;
- predispone e invia gli ordini del giorno per la convocazione;
- organizza le sedute ed i sopralluoghi e vi presenza;
- redige e conserva i verbali di riunione;
- consegna i verbali ai soggetti richiedenti, agli uffici comunali competenti in relazione ai procedimenti trattati, ed ai membri della Commissione che hanno partecipato alle riunioni;
- coadiuva il Presidente della Commissione per quanto riguarda i rapporti con gli organi interni ed esterni dell'Amministrazione;
- raccoglie ed aggiorna le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti;
- verifica le presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza spettanti agli aventi diritto e predispone i relativi provvedimenti dirigenziali.

## **Art. 5 Convocazione della Commissione**

**5.1** La Commissione è convocata dal Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo, con avviso scritto contenente la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno. L'avviso è ordinariamente inviato per e-mail a tutti i membri effettivi i quali, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

**5.2** In casi eccezionali di urgenza il termine di cui sopra può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.

**5.3** Il Presidente convoca, altresì, i componenti aggregati qualora sia necessario disporre, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche.

**5.4** Dalla data di invio dell'ordine del giorno i membri della Commissione possono consultare la documentazione tecnica relativa alle pratiche da trattare, depositata in Segreteria.

**5.5** Il soggetto interessato è sempre informato della convocazione della Commissione a cura del segretario, almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza. Può partecipare alle riunioni personalmente o tramite suoi rappresentanti, muniti di delega scritta, e presentare memorie e documenti attinenti il procedimento. Può farsi accompagnare alle sedute e ai sopralluoghi dal tecnico progettista o da altro tecnico di sua fiducia.

La presentazione di un progetto in nome e per conto equivale a delega.

## **Art. 6 Riunione della Commissione**

**6.1** Le riunioni della Commissione si tengono presso una sala della sede comunale di Piazza Dante e nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.

**6.2** Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti obbligatori indicati al paragrafo 3.2.e dei membri aggregati, quando convocati.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.

**6.3** Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, a titolo consultivo, dirigenti e funzionari comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

**6.4** Le sedute della Commissione si tengono generalmente nel giorno che sarà concordemente stabilito in occasione del primo incontro.

**6.5** Nelle sedute sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga di esaminare.

**6.6** I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità per le manifestazioni temporanee e per gli spettacoli viaggianti sono di norma effettuati entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data di inizio degli stessi.

All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento e deve essere consegnata la documentazione richiesta dalla Commissione in sede di esame preliminare.

L'eventuale documentazione integrativa prescritta dalla Commissione all'atto del sopralluogo, con

accluso l'elenco della stessa in duplice copia, di cui una verrà restituita per ricevuta, va consegnata prima dell'inizio della manifestazione ed entro l'orario d'ufficio alla Segreteria, per il controllo da parte dei competenti membri della Commissione.

**6.7** I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità di locali/impianti fissi sono effettuati di norma entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di fine lavori, che l'interessato deve trasmettere alla Segreteria, unitamente alla prescritta documentazione.

**6.8** I sopralluoghi finalizzati al rilascio del parere per la registrazione e l'attribuzione del codice identificativo alle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono effettuati previa comunicazione del giorno e del luogo di allestimento, che l'interessato deve inoltrare alla Segreteria con un preavviso di almeno dieci giorni, fatti salvi i casi di urgenza.

**6.9** La Commissione si riunisce, inoltre, ogni qualvolta si renda necessario il suo intervento.

**6.10** Di ciascuna riunione il segretario redige specifico verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti.

**6.11** I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente la sussistenza delle cause di incompatibilità.

## **Art. 7** **Espressione del parere**

**7.1** Il parere della Commissione è richiesto con le seguenti modalità:

### **A) Locali e impianti fissi**

**A.1** Il parere è richiesto dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di esercizio cui agli artt. 68 e 86 del T.U.L.P.S..

Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, l'ufficio trasmette alla Segreteria della Commissione la copia della richiesta di rilascio o di voltura (in caso di cambio gestione) o di aggiornamento (in caso di modifiche ai locali/impianti già autorizzati) dell'autorizzazione, completa della documentazione stabilita per le diverse casistiche.

**A.2** Per quanto riguarda i cinema, i teatri, i cinema-teatri e le sale convegni, per i quali non è prevista l'autorizzazione di esercizio, il parere della Commissione è richiesto direttamente dai soggetti interessati con apposita domanda, da inoltrare alla Segreteria della Commissione unitamente alla documentazione di rito.

**A.3** La Commissione esprime il parere conclusivo di idoneità del locale/impianto di norma entro trenta giorni, salvo i casi di interruzione/sospensione del termine per carenze documentali riscontrate dalla Segreteria o dalla Commissione. Non vengono, inoltre, computati nel termine i giorni che intercorrono tra la data di espressione del parere sul progetto e la data di arrivo della comunicazione di fine lavori di cui al precedente paragrafo 6.6, né quelli occorrenti per eseguire eventuali interventi prescritti dalla Commissione in sede di sopralluogo.

**A.4** Per i locali/impianti soggetti ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e s.m.i.) è necessario presentare contestualmente il progetto di realizzazione o di modifica al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per il conseguimento del parere di conformità, e successivamente produrre al Comando medesimo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e la relativa documentazione.

### **B) Impianti destinati a spettacoli e trattenimenti temporanei, compresi gli spettacoli viaggianti**

Il parere della Commissione è richiesto direttamente dai soggetti interessati con apposita domanda, da inoltrare alla Segreteria unitamente alla prescritta documentazione, almeno dieci giorni prima della data di inizio.

Il segretario accerta, nei casi previsti, l'avvenuta presentazione della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S..

### **C) Registrazione e assegnazione del codice identificativo alle attrazioni dello spettacolo viaggiante**

**C.1** Il parere è richiesto dall'ufficio preposto al rilascio dell'atto di registrazione e assegnazione del codice, che trasmette alla Segreteria la copia della domanda di registrazione e la copia della documentazione ad essa allegata, entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento.

**C.2** La Commissione esprime il parere entro trenta giorni (vedasi precedente lettera A.3)

**7.2** Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è contenuto nel verbale di riunione.

E' adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità degli stessi. L'eventuale parere contrario deve essere debitamente motivato.

Il verbale, redatto per ciascuna pratica esaminata nella seduta e per ciascun sopralluogo, deve contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta, e riportare:

- il luogo della riunione;
- i nomi dei componenti presenti;
- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- l'esito dell' istruttoria con eventuali richieste di integrazione;
- gli eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.

**7.3** Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio parere e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

**7.4** Il verbale è sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti e dal segretario verbalizzante.

### **Art. 8 Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

**8.1** Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento del T.U.L.P.S., per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione indicati al precedente paragrafo 1.2, lettere b) e c) (*sopralluoghi*) sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno (D.M.I. 19/08/1996 e s.m.i. per locali e impianti di pubblico spettacolo - D.M.I. 18/03/1996 e s.m.i. per impianti sportivi), ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti.

Restano comunque demandati alla competenza della Commissione l'esame del progetto e i controlli nel corso dell'esercizio dell'attività.

**8.2** Nella relazione il tecnico deve attestare che quanto ha verificato *in loco*, ad ultimazione dei lavori e degli allestimenti, rispetta le vigenti regole tecniche ed il progetto approvato dalla Commissione.

**8.3** La relazione va trasmessa all'ufficio comunale competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Quest'ultimo ne trasmette copia alla Segreteria della Commissione, che l'acquisisce per la completezza degli atti.

**8.4** Per quanto riguarda i cinema, i teatri, i cinema-teatri, le sale convegno, le manifestazioni cinematografiche e teatrali, la relazione va trasmessa direttamente alla Segreteria della

Commissione prima dell'apertura del locale o prima dell'inizio della manifestazione.

#### **Art. 9** Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente senza modifiche

**9.1** Per gli allestimenti temporanei relativi ad eventi che si ripetono periodicamente senza alcuna modifica, per i quali la Commissione abbia già concesso l'idoneità in data non anteriore a due anni, non occorre una nuova verifica da parte della Commissione, salvo che la stessa non ritenga necessario, per la natura e lo stato dei luoghi, procedere ad un nuovo controllo delle condizioni di sicurezza.

**9.2** In tali casi, l'organizzatore dell'evento deve allegare alla richiesta di parere per la Commissione la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'uso degli stessi locali, strutture e attrezzature, le medesime modalità di impiego e l'avvenuta esecuzione degli interventi eventualmente prescritti dalla Commissione, corredata di corrispondente relazione, a firma di tecnico abilitato;
- documentazione inerente la gestione della sicurezza, il servizio di vigilanza antincendio, la presenza del servizio sanitario di primo soccorso, la disponibilità di parcheggi, come meglio individuata nell'Allegato alle presenti Linee Guida;
- programma della manifestazione.

Inoltre, prima dell'inizio dell'evento ed entro l'orario d'ufficio, l'organizzatore deve consegnare alla Segreteria, per il controllo da parte dei competenti membri della Commissione, i seguenti documenti con accluso l'elenco in duplice copia di cui una verrà restituita per ricevuta:

- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture temporanee, che faccia esplicito riferimento al progetto esecutivo delle stesse, a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico redatta dalla ditta esecutrice e collaudo dell'impianto medesimo a firma di professionista abilitato;
- dichiarazione di conformità dell'impianto del gas temporaneo (qualora presente) a servizio delle strutture utilizzate per la manifestazione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008;
- altra eventuale documentazione indicata nel verbale della Commissione.

#### **Art. 10** Cambio di gestione dei locali e degli impianti di pubblico spettacolo

**10.1** In caso di cambio di gestione di un locale o di un impianto già collaudato dalla Commissione, qualora non siano effettuate modifiche, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di voltura dell'autorizzazione, contenente la dichiarazione che lo stato dei luoghi, degli impianti e degli arredi non è mutato rispetto all'ultima verifica della Commissione o del tecnico incaricato in caso di locali/impianti con capienza fino a 200 persone, e di avere adempiuto alle vigenti norme di sicurezza.

**10.2** L'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione trasmette alla Segreteria della Commissione copia della richiesta di voltura dell'autorizzazione, completa dei prescritti documenti.

Per quanto riguarda i cinema, i teatri, i cinema-teatri e le sale convegni il nuovo gestore comunica direttamente il subentro presso la Segreteria, allegando la dichiarazione inerente l'assenza di modifiche e la documentazione di rito.

**10.3** Di norma, la Commissione effettua il controllo presso il locale/impianto se sono decorsi più di due anni dall'ultima verifica; può effettuarlo, a prescindere dal suddetto termine, qualora siano intervenute modifiche normative e qualora lo ritenga opportuno in relazione alle caratteristiche del locale/impianto.

#### **Art. 11** Controlli successivi al parere di idoneità

**11.1** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del Regolamento T.U.L.P.S., il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli

interessati, i componenti delegati ad effettuare le verifiche e i controlli nel corso dell'esercizio dell'attività.

Tra i componenti delegati devono essere compresi, in ogni caso, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

**11.2** L'esito degli accertamenti, deve essere comunicato, in forma scritta, al Presidente della Commissione nel modo più tempestivo possibile.

Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti e trasmette all'autorità competente le risultanze conclusive della ratifica, da approvarsi con apposito verbale.

Nei casi urgenti ed indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli per le determinazioni del caso.

**11.3** La Commissione, in sede di sopralluogo, può prescrivere nuovi interventi o nuove cautele, eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità.

**11.4** Alle verifiche e ai controlli devono presenziare i soggetti interessati e/o i tecnici di parte, purché all'uopo delegati.

## **Art. 12** Documentazione tecnica

**12.1** Nel documento allegato al presente regolamento, è individuata la documentazione necessaria per esprimere il parere di idoneità, per le fasi di esame progetto e sopralluogo e l'elenco dei documenti da esibire in caso di controllo successivo al parere di idoneità, fermo restando che in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione possa richiedere ulteriore documentazione tecnica e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

**12.2** La mancata consegna della documentazione nei casi indicati al paragrafo 2.2., lettere a) e c), al paragrafo 6.5 e al paragrafo 9.2 o la consegna di documentazione non conforme a giudizio della Commissione comporta il mancato rilascio, ovvero il ritiro dell'autorizzazione, ovvero la decadenza dell'autorizzazione condizionata, nonché l'attivazione dei controlli da parte degli organi di vigilanza.

**12.3** L'effettuazione di eventi di pubblico spettacolo in assenza della dichiarazione di idoneità della Commissione configura reato ai sensi dell'art. 681 del codice penale.

**12.4** L'effettuazione di eventi di pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 666 del codice penale.

## **Art. 13** Spese di funzionamento

**13.1** Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento; la somma dovuta a titolo di diritti, differenziata a seconda della tipologia di intervento della Commissione, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

**13.2** L'importo dovuto deve essere corrisposto a mezzo di bonifico bancario a favore del Comune di Campi Bisenzio - Servizio di Tesoreria, presso Chianti Banca IBAN **IT96U035990180000000136157**, con indicazione della seguente causale: "Diritti per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo".

**13.3** La ricevuta di versamento della somma stabilita per l'esame progetto va prodotta insieme alla documentazione tecnica e progettuale; quella relativa all'effettuazione del sopralluogo va prodotta in allegato alla comunicazione di fine lavori nel caso di locali ed impianti fissi, e va inviata alla Segreteria della Commissione, anche via fax; in tutti gli altri casi almeno tre giorni prima della data fissata per il sopralluogo.

**13.4** Nessun pagamento è dovuto per i controlli successivi al rilascio del parere di idoneità.

#### **Art. 14** Norme finali

**14.1** Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta approvazione della deliberazione di approvazione.

**14.2.** Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.



Comune di Campi Bisenzio  
Città Metropolitana di Firenze

**Disciplinare tecnico – Allegato 1  
al Regolamento per il funzionamento della  
commissione comunale di vigilanza sui locali di  
pubblico spettacolo**

## PRIMA PARTE – LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Il parere e la verifica vengono richiesti dal Comune ove ha sede il locale o l'impianto competente a rilasciare la licenza di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) e di esercizio (art. 68 T.U.L.P.S.). Le relative domande devono essere indirizzate al Sindaco, che provvederà ad inoltrarle alla competente Prefettura-U.T.G., e devono contenere le seguenti indicazioni:

### 1. Tipo di richiesta:

**a. Esame progetto per parere preventivo di fattibilità. Specificare se si tratta di:** nuova realizzazione, variazione allo stato attuale, adeguamento alle norme vigenti, integrazione a precedente progetto, attuazione di precedenti prescrizioni.

**b. Sopralluogo per verifica dell'agibilità.**

**2. Tipo di attività** (con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" -, S.O. n. 149 alla G.U., S.G. n. 214 del 12.9.1996 - art. 1 per i locali di pubblico spettacolo e al Decreto 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" -, S.O. n. 61 alla G.U., S.G. n. 85 dell'11.4.1996 - art. 1 per gli impianti sportivi).

**3. Dati relativi al proprietario (o al responsabile legale dell'attività, se l'immobile è condotto in locazione):** Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico.

**4. Nome, cognome e recapito telefonico del progettista.**

**5. Eventuali riferimenti a precedenti atti della C.P.V.L.P.S. (citare n. di protocollo e data).**

**6. Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda.**

## DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

### 1) RELAZIONE TECNICA GENERALE (da produrre in 2 copie)

La relazione deve indicare:

- il tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva** (con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" - S.O. n. 149 alla G.U., S.G. n. 214 del 12.9.1996 - art. 1 per i locali di pubblico spettacolo e al Decreto 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - S.O. n. 61 alla G.U., S.G. n. 85 dell'11.4.1996 - art. 1 per gli impianti sportivi);
- l'elenco della normativa vigente presa a riferimento dalla progettazione;**
- l'ubicazione del locale**, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono le separazioni e comunicazioni con altre attività;
- per gli impianti sportivi** dovranno essere indicati percorsi separati fra pubblico e atleti con specifica delle caratteristiche tecniche degli elementi di separazione;
- gli accessi per mezzi di soccorso;**
- l'andamento planivolumetrico dell'edificio**, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
- le normative tecniche di settore utilizzate per i vari impianti** (UNI, CEI, DIN, EN etc);
- se l'immobile o l'area interessata siano sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica o paesaggistica;**
- la descrizione di:**
  - isolamento: caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti;

- vie di esodo: caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, ecc.) specificandone le dimensioni;
- strutture: caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti orizzontali e verticali;
- materiali di arredo: caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

10. **dal punto di vista statico e sismico** (riferimento al d.m. 14.1.2008 e relativa Circolare esplicativa n. 617 del 2.2.2009), la relazione dovrà riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente. Nel caso di nuove costruzioni saranno evidenziate la Classe d'uso, la vita nominale, i parametri dello spettro sismico di progetto, i carichi di utilizzo previsti dei vari ambienti (in relazione alle varie destinazioni d'uso), caratteristiche degli elementi strutturali secondari (tamponamenti, scale parapetti, pedane, ...) oltre a strutture accessorie (tribune, palchi, torri faro, strutture di sostegno impiantistiche, carichi sospesi, ...). Nel caso si tratti di progetti di relativi ad edifici esistenti (o loro porzioni), si dovranno descrivere le strutture portanti esistenti (verticali e orizzontali) riferite all'intero edificio, specificando le attuali destinazioni d'uso e i relativi carichi di esercizio, lo stato di conservazione, i quadri fessurativi eventualmente presenti, lo stato generale di manutenzione e di sicurezza statica dell'edificio, allegando, se disponibile, la documentazione progettuale d'origine ed i relativi collaudi statici (deposito presso l'Ufficio del Genio Civile). Contestualmente si descriveranno gli interventi di progetto specificando se si tratta di interventi locali o di riparazione, interventi di miglioramento o di adeguamento, ai sensi del Cap. 8 del d.m. 14.1.2008. Tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata. Se la costruzione dell'edificio è antecedente alla classificazione sismica del territorio oppure risulta verificata rispetto a parametri non in linea con la protezione sismica richiesta per gli edifici di Classe III (DM.14.1.2008) o risulta privo di agibilità ai fini del pubblico spettacolo, si dovrà, in linea generale, prevedere l'adeguamento sismico riferito almeno all'Unità strutturale relativa agli ambienti per i quali si richiede la valutazione (si veda all. A alla Circolare n. 617 del 2.2.2009, punto C8A.3). Nel caso di edifici "vincolati" o di particolare valore storico ed architettonico si dovrà tener conto di quanto stabilito dalle Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale approvate dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (2011)

11. **La relazione deve inoltre fornire dettagliate informazioni relative a:**

- il calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (superficie e vie di esodo) e di igiene (in base al volume del locale, al numero dei servizi igienici e metri cubi d'aria, garantiti dall'impianto);
- servizi igienici, con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, n. 16 del 15.2.1951 e al d.m. 14.6.1989 n. 236 relativamente al superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- impianti di ventilazione e/o condizionamento: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora, altezze delle prese d'aria e punti di espulsione;
- impianti di riscaldamento.
- impianti di estinzione degli incendi:
  1. le caratteristiche geometriche e idrauliche;
  2. il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione; tipo di approvvigionamento;
  3. se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio e la frequenza di interruzione del servizio dichiarata dall'azienda fornitrice;
  4. caratteristiche della riserva idrica antincendi;
  5. caratteristiche dell'impianto di pompaggio e della sua alimentazione;
  6. posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.
    - impianti di produzione calore funzionanti a combustibile solido, liquido e gassoso: dimostrazione del rispetto delle specifiche norme di prevenzione incendi;
      - aree impianti a rischio specifico:
        1. l'ubicazione, accesso, caratteristiche geometriche;
        2. classe di resistenza al fuoco delle strutture;
        3. superfici di ventilazione.
      - impianti speciali per la sicurezza antincendio:
        1. norme tecniche di settore utilizzate
        2. schemi di funzionamento.

**N.B.:**

*Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ivi compresi quelli destinati a locali di pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (L. 9.1.1989, n. 13 e d.m. 14.6.1989, n. 236 - in G.U., S.G. n. 145 del 23.6.1989, S.O. n. 47 - nonché L. 5.2.1992, n. 104 - in G.U., S.G., n. 39 del 17.2.1992, S.O. n. 30);*

*Si raccomanda di specificare con chiarezza la motivazione dell'istanza, (tipo di parere richiesto) e il tipo di attività che si intende svolgere. Occorre inoltre indicare anche i vari recapiti, nonché eventuali precedenti già esaminati dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.*

**2) ELABORATI GRAFICI (da produrre in 2 copie)**

Gli elaborati grafici (quotati, datati, firmati e timbrati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attività), dovranno comprendere:

**Planimetria scala 1:2000 - 1:500 riportante :**

- l'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;
- le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 mt. dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
- la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrorodotti, ferrovie, gasdotti ecc.), con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo;
- percorsi d'avvicinamento dei mezzi di soccorso.

**Planimetria quotata scala 1:500 rappresentante :**

- l'area occupata dall'attività;
- le destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi).

**Sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1:500, che evidenzino :**

- il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti;
- destinazione e distanza dall'attività in esame.

**Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni, che descrivano :**

- la destinazione di uso dei singoli locali;
- le dimensioni e superfici;
- l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera interna di ciascun piano.

**Planimetria in scala 1:50 per le sale destinate al pubblico indicante :**

- la disposizione degli arredi;
- il numero totale dei settori e dei posti, la distanza tra le file di poltrone, il numero di file e di posti di ciascun settore;
- la larghezza dei corridoi di esodo.

**Dalle tavole allegate dovrà essere agevolmente rilevabile:**

- l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e loro resistenza al fuoco ("REI");
- le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta;
- l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale, delle uscite di sicurezza, dei corridoi, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza ("moduli");
- le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei "luoghi sicuri" (terrazze, cortili, ecc.);
- la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
- la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
- la localizzazione e le capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
- la posizione e le caratteristiche degli estintori;
- la localizzazione degli elementi degli impianti di rilevazione e di allarme;
- la posizione dei punti luce di emergenza;
- la posizione dell'interruttore generale di corrente.

**Per l'impiantistica** , dovrà essere reso evidente:

- il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
- la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
- il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
- la posizione dei serbatoi, fuori terra od interrati (per questi ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore);
- relativamente all'impiantistica elettrica si rimanda al successivo punto 3.

**Per le strutture** (riferimento al d.m. 14.1.2008 e relativa Circolare esplicativa n. 617 del 2.2.2009):

- Nuove realizzazioni – progetto “definitivo” dell'edificio illustrante le caratteristiche principali degli elementi strutturali. Fondazioni, strutture in elevazione, solai, coperture., elementi non strutturali principali.
- Interventi su strutture esistenti – progetto architettonico completo con stato sovrapposto (giallo/rosso), con indicazione degli interventi sulle strutture (pareti, solai, coperture ecc.).. Il progetto deve essere sufficientemente dettagliato ed in scala opportuna (piante , sezioni, particolari costruttivi, ...). Devono essere descritte le caratteristiche strutturali dell'edificio e delle strutture portanti, con esplicito riferimento agli accertamenti tecnici effettuati (saggi ispettivi, prove sui materiali, prove di carico, ...), i carichi di esercizio previsti e le relative destinazioni d'uso, carichi appesi ed elementi secondari (non strutturali) di particolare interesse. Documentazione fotografica.

**Pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico** (depositi dei liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, sale motori, ecc.) indicanti:

- l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;
- le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;
- le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta).

**Parere rilasciato dalla Soprintendenza ai sensi del D.vo 42/2004 per gli immobili e le aree sottoposti a tutela .**

**N.B.:** I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme che prevedono:

- variazione di altezza, di superficie o di volume;
- modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;
- modifiche distributive o di destinazione;

devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in "giallo rosso".

I progetti di impianti sportivi dove si intendono effettuare manifestazioni di carattere sportivo con presenza di pubblico devono contenere gli elementi atti a dimostrare l'ottemperanza alle seguenti norme di settore: d.m. 18.3.1996, norme CONI vigenti norme delle federazioni sportive (in alternativa dovranno essere presentati i pareri CONI competenti).

### **3) PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (1 copia )**

Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2 fasc. 6758.

La documentazione dovrà essere tale da consentire un'idonea valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla C.C.V.L.P.S., dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, le modifiche e gli ampliamenti dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi

dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi). Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

In particolare, la documentazione di progetto da presentare in sede di verifica di fattibilità corrisponde a quella relativa al "Progetto definitivo", come definito nella citata guida CEI 0-2 e dovrà comprendere almeno:

**relazione tecnica**, conforme all'art. 3.4.2 della guida CEI 0-2. In particolare, dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:

- la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa,
- al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;
- i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;
- i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.) con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche,
- indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc.

• **schemi elettrici**. In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:

- schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare), conforme all'art. 3.4.3.1 della guida CEI 0-2;
- disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi all'art. 3.4.3.2 della guida CEI 0-2;
- disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture.
- relazione illustrativa dei calcoli preliminari, come definita all'art. 3.4.4 della guida CEI 0-2; relazione di valutazione dei rischi di fulminazione della struttura, secondo le vigenti norme CEI 81-10/2.

#### **4) DOCUMENTAZIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA'**

Ai fini della richiesta di agibilità/sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (da produrre in 2 copie)

Terminato l'intervento di nuova realizzazione o di ristrutturazione, dovrà essere presentata, sempre per il tramite del Comune, la richiesta di verifica dell'agibilità del locale o impianto sportivo.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

**Planimetria** indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza, dei servizi igienici e dei posti riservati ai disabili con i relativi percorsi. La stessa deve riportare le eventuali variazioni rispetto alle planimetrie approvate in sede di esame progetto.

**Impianti elettrici :**

- Verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze. Il verbale di collaudo dovrà espressamente fare riferimento al "progetto esecutivo" dell'impianto elettrico, che sarà allegato allo stesso verbale di collaudo. Il "progetto esecutivo" è inteso quello così definito al punto 2.2. della guida CEI 0-2 fasc. 6758 ed è composto dalla documentazione indicata al punto 3.5 della stessa guida CEI. In caso di modifiche progettuali rispetto a quanto indicato nel "progetto definitivo" sottoposto alla Commissione di Vigilanza nei Luoghi di Pubblico Spettacolo in fase di verifica di fattibilità, dovrà essere presentata una relazione illustrativa di tali modifiche.
- Ove la struttura non sia autoprotetta, copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le

scariche atmosferiche (mod.A) o copia della comunicazione di messa in servizio ( ex. Art 2 comma 2 D.P.R. 462/01) alla A.S.L. e all'I.S.P.E.S.L.;

- In caso di impianto di messa a terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche messi in servizio da oltre 2 anni copia dell'ultimo verbale di verifica da parte di uno dei soggetti previsti all'art. 4 comma 2 del D.P.R. 462/01;
- Copia della denuncia dell'impianto di messa a terra (mod. B) o copia della comunicazione di messa in servizio (ex. art. 2 comma 2 D.P.R. 462/01) alla A.S.L. e all'I.S.P.E.S.L.

**Autocertificazione o dichiarazione di tecnico abilitato** attestante la conformità edilizia della struttura in oggetto

#### **Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi**

- Nel caso di nuove costruzioni , adeguamento miglioramento sismico di edifici esistenti dovrà essere necessariamente prodotto il certificato di collaudo statico e conformità alla normativa sismica, redatto da professionista abilitato, delle strutture complessive indicando esplicitamente i carichi di esercizio previsti per i vari ambienti. Nel certificato di collaudo deve essere fatto esplicito riferimento agli elementi secondari e non strutturali (tamponature, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri faro, scale, parapetti, ecc.). Devono anche essere riportate le eventuali prescrizioni d'uso previste. I valori dei relativi carichi e sovraccarichi nonchè i tutti parametri di calcolo e verifica devono essere riferiti alle norme tecniche di cui al d.m. 14.1.2008 . Nel caso di edifici "vincolati" o di particolare valore storico ed architettonico si dovrà tener conto di quanto stabilito dalle Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale approvate dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (2011);

- Interventi sull'esistente non rientranti nell'adeguamento sismico o nel miglioramento sismico. E' il caso dell'esecuzione di interventi di carattere locale o di riparazione come opere di consolidamento (ad esempio rinforzo solai o murature), di sostituzione dei solai o delle coperture (ad esempio rifacimento di copertura), altre opere localizzate anche nuove (ad esempio nuovo palcoscenico, ...), si dovrà produrre il Certificato di Collaudo delle opere eseguite depositato presso l'Ufficio del Genio Civile ovvero attestazione di deposito della Relazione di Fine Lavori redatta dal Direttore dei Lavori, in funzione dell'importanza dell'opera. In ogni caso il collaudatore statico, nominato dal committente, non dovrà aver preso parte né alla progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica, ...) né alla Direzione dei lavori. Si applica quanto disposto dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001

**Certificazioni** (rilasciate da enti, laboratori, professionisti autorizzati).

- Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione (su modello CERT REI del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
  - dichiarazione di corrispondenza in opera degli elementi costruttivi e/o separanti con quelli certificati (su mod. DICH.CORRISP del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
  - dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (su mod. DICH. RIV. PROT. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
  - relazione Valutativa della resistenza al fuoco di elementi costruttivi e/o separanti (su mod. REL.VAL.REI del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
  - certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento impiegati e dichiarazione della loro corretta posa in opera (su mod. DICH.POSA OPERA del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
  - calcolo del carico di incendio;
  - collaudo dell'impianto di aerazione con verifica dei metri cubi d'aria per persona/ora garantiti in base alla capienza richiesta;
  - verbale di prova a pressione dei serbatoi;
  - verbale di collaudo degli impianti di distribuzione del gas;
  - dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte relative agli impianti di produzione calore, di ventilazione e condizionamento da parte dell'installatore;
  - dichiarazione CE di conformità delle apparecchiature di sicurezza; verbale di prova di funzionamento (per gli impianti già esistenti) o collaudo(per i nuovi impianti) dell'impianto idrico antincendio, dell'impianto di rilevazione fumi e dell'impianto evacuazione e calore.
-

## **PARTICOLARI MANIFESTAZIONI (da produrre in 2 copie)**

### **SPETTACOLI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.):**

In questi casi, la Commissione, tramite il Comune e su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere sul progetto e conseguentemente verifica, con sopralluogo, l'agibilità della struttura con riferimento a quello specifico allestimento.

A tal fine, è richiesta la presentazione dell'intera documentazione tecnica elencata nelle pagine che precedono sia per quanto riguarda il parere sul progetto che la verifica dell' agibilità.

Relativamente all'impianto elettrico, dovranno inoltre essere forniti:

- Per il parere sul progetto:
  1. verbale di collaudo dell'impianto elettrico fisso della struttura;
  2. progetto dell'impianto elettrico temporaneo.
- Per la verifica dell'agibilità:
  1. collaudo dell'impianto elettrico temporaneo;
  2. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico temporaneo con gli allegati di legge;
  3. dichiarazione in merito alla compatibilità dell'impianto elettrico temporaneo allestito con quello fisso.

### **CONTROLLI PERIODICI - VERIFICHE STATICHE E SISMICHE**

E' facoltà della Commissione Provinciale di Vigilanza richiedere l'aggiornamento del Certificato di Collaudo e/o d'idoneità statica rilasciato da professionista abilitato, dopo 10 anni dall'emissione del certificato precedente. Tale indicazione temporale è da considerarsi prescrittiva per gli impianti sportivi ai sensi dell'art. 3 comma 5 del d.m. 18.3.1996. In tali casi la certificazione da produrre, redatta ai sensi del d.m. 14.1.2008 ed in particolare del punto 8.2 e 8.3 (e relativi riferimenti contenuti nella Circolare n. 617 del 2/2/2009), dovrà contenere:

#### **RELAZIONE TECNICA** contenente almeno:

- Descrizione dell'inquadramento e ubicazione del locale di pubblico spettacolo sia esso edificio isolato che in aggregato con altri, comprensivo della descrizione schematica delle strutture portanti (fondazioni, strutture in elevazione, solai, coperture, elementi di tamponamento e tramezzatura, altri elementi non strutturali significativi, ...). Dovranno essere indicate le destinazioni d'uso e i carichi di esercizio previsti per i vari solai ed ambienti.
- Valutazione generale e motivata sulle condizioni statiche globali dell'edificio e/o dell'unità strutturale dove è ubicata l'attività di pubblico spettacolo. Dovranno essere riportati, con foto e commenti, i rilievi e i saggi eseguiti, le eventuali prove sui materiali e le prove di carico, se ritenute utili.
- Valutazione dell'efficienza statica dei singoli elementi strutturali principali, strettamente relativi al locale di pubblico spettacolo: solai di calpestio e copertura, scale di accesso e vie di fuga, parapetti, aree comuni o di possibile affollamento, carichi appesi,.... Tali verifiche dovranno essere di tipo analitico, riferite alle norme attualmente vigenti, basate su saggi e rilievi e, dove disponibile dai disegni costruttivi originali. Ciò al fine di valutare le resistenze dei materiali, le dimensioni geometriche e compositive degli elementi strutturali considerati. Eventuali prove, previa giustificata motivazione, di carico potranno essere considerate sostitutive di alcune verifiche e/o saggi ispettivi.. Le verifiche statiche dovranno risultare tutte positive.
- Valutazione della sicurezza, ai sensi del punto 8.3 del d.m. 14.1.2008 nel caso si tratti di edifici rientranti tra quelli previsti all'art. 3 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e successive mm. e ii. La valutazione della sicurezza, accertata la piena efficienza per quanto riguarda le azioni statiche, dovrà esprimere con chiarezza l'entità massima delle azioni (sismiche) che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle norme tecniche. Si potrà fare riferimento all'indice di rischio sismico. Nel caso di valori di capacità inferiori al 65% dell'azione sismica di progetto sarà necessario procedere ad adeguamento sismico da programmare nel periodo di ritorno calcolato per terremoto di collasso. Dovranno essere messe in evidenza tutte le eventuali limitazioni all'uso connesse alla mancata verifica positiva degli elementi strutturali analizzati. Nelle zone a maggior rischio sismico dovranno essere analizzati, anche in forma sintetica, le principali vulnerabilità dell'edificio.

Nel caso di strutture relativamente nuove per le quali la documentazione già presente in atti sia sostanzialmente completa, non occorrerà produrre o riprodurre ulteriori elaborati se non una valutazione sullo stato di manutenzione ed efficienza statica delle strutture. Nel caso di edifici "vincolati" o di particolare valore storico ed architettonico si dovrà tener conto di quanto stabilito dalle Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale approvate dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (2011)

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA**, sufficientemente dettagliata ed in scala opportuna, nella quale siano descritte le caratteristiche strutturali dell'edificio e delle strutture portanti, nella quale si faccia esplicito riferimento agli accertamenti tecnici effettuati, siano indicati gli elementi sottoposti a verifica o a prova di carico, i carichi di esercizio previsti. La completezza della documentazione grafica (piane ai vari livelli, sezioni, particolari costruttivi) dovrà essere rapportata al materiale progettuale già disponibile (progetto originario) e particolarmente esaustiva nel caso di carenza di atti progettuali precedenti. Nel caso di strutture relativamente nuove per le quali la documentazione già presente in atti sia sostanzialmente completa, non occorrerà produrre o riprodurre ulteriori elaborati.

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** completa finalizzata alla descrizione delle strutture portanti, ai saggi ed accertamenti effettuati, agli elementi sottoposti a verifica.

**CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA e VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA**, che, tenendo conto di quanto emerso dagli accertamenti e verifiche effettuate, nonché di eventuali precedenti accertamenti e, dove possibile, del progetto originale, accerti l'efficienza statica e sismica delle strutture, singolarmente e nel loro insieme. Dovranno essere messe chiaramente in evidenza eventuali limitazioni di carico o dell'uso, in relazione da quanto emerso dalle verifiche e dagli accertamenti. La documentazione dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, nel rispetto delle competenze professionali stabilite dalla legge. Il collaudatore, nominato dal committente, non dovrà aver preso parte né alla progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica, ...) né alla Direzione dei lavori. Si applica quanto disposto dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001. Il contenuto della documentazione richiesta e il livello di approfondimento potranno essere commisurati all'importanza e alle dimensioni dell'edificio considerato, nonché alla documentazione già presente in atti.

Si potrà fare riferimento ad accertamenti, saggi e prove di carico già eseguiti negli anni precedenti purché sia dimostrato che non siano cambiate le caratteristiche geometriche e meccaniche degli elementi strutturali coinvolti.

## SECONDA PARTE - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Manifestazione temporanea all'aperto – documentazione di corredo alla domanda:

- Programma dettagliato dell'evento con indicazione degli spazi pubblici o privati occupati, attrezzature e impianti utilizzati, orari della manifestazione, capienza e ogni altra utile informazione utile a descrivere correttamente le modalità di svolgimento dell'evento stesso;
  - Relazione tecnica, completa dei necessari riferimenti al rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili, a firma di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri nella quale sia fornita ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, intrattenimento o sportiva.
  - Relazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (legge 13/89, regolamento di attuazione 236/89), a firma di tecnico abilitato.
  - Relazione tecnica relativa ai requisiti igienico sanitari
- 1) approvvigionamento idropotabile: le opere di distribuzione e di accumulo devono essere collocate in zone non accessibili al pubblico, protette da pericoli di contaminazione, non esposte ai raggi solari
    - a) nel caso di approvvigionamento da pozzi o sorgenti privati
      - giudizio di potabilità rilasciato dalla USL
      - copia dei certificati relativi alle analisi chimiche e microbiologiche prescritte nei giudizi di potabilità
    - b) nel caso di deposito con cisterna o serbatoio:
      - A.S. / SCIA trasporto liquidi alimentari del veicolo cisterna
      - idoneità per alimenti dei contenitori e della rete di distribuzione
      - copia contratto fornitura acqua potabile con indicata la provenienza della stessa
      - valutazione del consumo previsto e frequenza della fornitura
      - misurazione del cloro residuo libero al rubinetto
  - 2) disponibilità di servizi igienici adeguata in rapporto alle presenze ed alla durata prevista della manifestazione; i servizi igienici devono essere dotati di lavabi con erogazione di acqua, distributori di sapone liquido e asciugamani a perdere, essere segnalati e con percorsi di accesso facilmente individuabili (CIRCOLARE 31 Ottobre 2007 Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici.)
  - 3) accorgimenti adottati idonei necessari per evitare il sollevamento di polveri in prossimità dei luoghi di stazionamento del pubblico e dei punti di ristorazione ad es:
    - idonea ubicazione degli stand,
    - allestimento di barriere di protezione,
    - collocazione di pavimentazioni provvisorie, pedane
  - 4) recapito scarichi: se fuori fognatura devono essere autorizzati secondo la vigente normativa se raccolti in contenitori per essere smaltiti come rifiuti liquidi:
    - copia contratto con ditta abilitata
    - valutazione quantitativa dei reflui prodotti, frequenza del prelievo,
    - nominativo e recapito per reperibilità del responsabile
    - adempimenti normativa rifiuti
    - sistema di raccolta a tenuta stagna dotato di almeno due contenitori da alternare nell'uso, collocato in zona non accessibile al pubblico
  - 5) in caso di presenza di animali, stalle ecc,
    - ricambio almeno quotidiano della lettiera,
    - canalizzazione delle acque meteoriche / sistemi di raccolta e smaltimento reflui zootecnici
    - collocazione al di fuori delle aree di tutela e rispetto di punti di approvvigionamento idropotabile, ad almeno trenta metri da opere destinate all'approvvigionamento idrico
    - idonea distanza dalle abitazioni che per i depositi di accumulo di letame non deve essere inferiore a 25 metri
  - 6) rifiuti solidi: i contenitori per rifiuti devono essere in numero adeguato e collocati in modo da coprire l'intera area di svolgimento della manifestazione.
  - 7) collocazione di gruppi elettrogeni, di griglie per la cottura di alimenti ed ogni altra possibile fonte di emissione di gas o fumi nocivi o fastidiosi deve essere tale da non arrecare disturbo alle abitazioni e alle aree destinate alla permanenza o sosta del pubblico
- Planimetria, in scala 1:100, dell'area, a firma del tecnico abilitato, con evidenziati:

- ◇ le strutture installate a servizio della manifestazione (palco, postazione di regia, americane, stativi, gruppi elettrogeni, UPS, chioschi, ecc.);
- ◇ i servizi igienici, compresi quelli per persone diversamente abili
- Piano di emergenza, che tenga conto anche delle persone diversamente abili, e nel quale:
  - ◇ sia indicato il numero degli addetti antincendio e di primo soccorso e siano chiaramente esplicitati i loro compiti e le modalità di gestione dell'emergenza;
  - ◇ gli addetti antincendio e di primo soccorso devono essere provvisti dei requisiti professionali (attestati);
  - ◇ sia riportata una planimetria nella quale siano indicati i percorsi d'esodo, ubicazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, a firma del conduttore dell'attività. I percorsi d'esodo, ubicazione dei presidi antincendio e di primo soccorso possono essere riportati anche nella planimetria in scala 1:100, dell'area di cui sopra
- Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
  - Schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
  - Schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
  - Disegni planimetrici dell'impianto elettrico (da indicare all'interno delle tavole di progetto anche il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste);
  - Disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra e le misure di equalizzazione del potenziale;
  - Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, ai sistemi di emergenza e alla tipologia di alimentazione, con evidenza del rispetto delle norme CEI 64/8-7 e dei disposti di legislazione vigente;
  - Relazione di calcolo in merito al dimensionamento degli impianti
  - Relazione di calcolo in merito al dimensionamento dell'illuminazione di emergenza;
  - Le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
- Elaborato grafico (planimetria e schemi) e relazione tecnica dell'impianto del gas se presente, a firma di tecnico abilitato, in conformità alle norme UNI e al D.M. 12/04/1996 per potenze superiori a 35 kW, Nel caso in cui la potenza complessiva degli apparecchi collegati allo stesso impianto gas sia superiore a 50 kW dovrà essere prodotto il progetto ai sensi D.M. 37/2008.

- 
- Elaborati grafici del palco (piante e sezioni) e relativi calcoli strutturali redatti secondo il D.M. 2008 specificando le azioni principali utilizzate per il dimensionamento (es. azioni orizzontali sisma o vento).
  - Schede tecniche e certificazioni degli elementi strutturali utilizzati (o calcoli, in assenza di queste) dei quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano: americane e stativi.
  - Documentazione necessaria ad attestare la sicurezza in opera di tutti gli eventuali carichi sospesi come prescritto dalla circolare 1689 del 1° aprile 2011;
  - Dichiarazione di corrispondenza tra la certificazione, attestante la **classe di** reazione al fuoco dei materiali e delle attrezzature utilizzate (delle quali a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: sedie, gazebo, tendaggi), di accompagnamento agli stessi materiali e attrezzature e quanto posto in opera a firma del fornitore e/o dell'installatore che cura la posa in opera e/o dal

tecnico incaricato.

- Dichiarazione del rispetto del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, approvato con Deliberazione C.C. 34/2013;
- Per attività rumorose:
  - Comunicazione di attività rumorosa temporanea;
  - Autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea PG \_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_.
  - Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea, contestuale alla domanda.

## **Manifestazione temporanea all'aperto - Documentazione da presentare in sede di sopralluogo**

- Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte degli impianti elettrici rilasciata dal responsabile tecnico della ditta installatrice ai sensi del DM 37/08 (\*), completa degli allegati obbligatori:
  - ◇ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 del DM 37/08;
  - ◇ relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
  - ◇ schema di impianto realizzato;
  - ◇ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
  - ◇ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
  - ◇ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.

(\*) Si ricorda che nel rilasciare la dichiarazione di conformità il responsabile tecnico dà atto di aver:

- ◇ rispettato il progetto;
  - ◇ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego
  - ◇ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;
  - ◇ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
- Certificazioni riguardo ad eventuali componenti elettrici specifici quali per esempio: gruppo elettrogeno, UPS.
- Dichiarazione di conformità ai sensi D.M. 37/2008, in presenza di eventuale impianto di utilizzazione del gas, alle norme UNI ed al D.M. 12/04/1996 nel caso di potenze superiori a 350 kW, redatta dalla ditta installatrice.
- Collaudo del palco e delle strutture allestite, a firma di tecnico abilitato.
- Dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite, a firma dell'installatore.
- Dichiarazione di corretto montaggio di tutti i carichi sospesi a firma dell'installatore e relazione sulle strutture a firma di tecnico abilitato.
- Asseverazione, a firma di tecnico abilitato, del rispetto dei requisiti indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili (quando è necessaria per la natura della manifestazione).